



PIANI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Con uno specifico provvedimento, di indubbia utilità per la categoria, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha ottenuto di fare chiarezza sulle competenze professionali in materia di “*opere di trasformazione e di miglioramento fondiario*”.

Il provvedimento, in sé tecnicamente complicato (*perché interviene con disposizioni sia soppressive che integrative ed interpretative*), porta come effetto di “riscrivere” con più senso logico e perfetta attinenza al curriculum scolastico ed alle prove abilitative degli esami di Stato, il comma 1, lettera c) dell’art. 11 della legge 6 giugno 1986 n. 251, che attualmente risulta nel testo come segue:

Art. 11 - legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni ed integrazioni

1. L’iscrizione all’Albo degli Agrotecnici consente:

....

- c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario.**

Le disposizioni integrative della legge professionale di Agrotecnico n. 251/86 sono contenute all’art. 26, c. 2-bis, della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e sono immediatamente applicative, non necessitando di alcun ulteriore atto.

Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono così ora svolgere pacificamente la loro attività professionale, nel solco di competenze chiare e definite, con l’eliminazione dei bizantinismi del passato; ciò è particolarmente importante perché il chiarimento sulle competenze professionali è arrivato alla vigilia dell’emanazione dei bandi sullo sviluppo rurale di pressoché tutte le Regioni italiane, nell’ambito dei PSR 2007-2013.